

Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell'economia sociale e solidale

Le molteplici crisi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni hanno generato mutazioni traumatiche, e attraversato in profondità i sistemi territoriali: la crescente disoccupazione, l'insicurezza sociale, la polarizzazione estrema dei redditi delle famiglie, hanno deteriorato le relazioni economiche, sociali e culturali. Queste crisi, se da un lato hanno portato sotto gli occhi di tutti i rischi insiti in un'economia iperfinanziarizzata e indifferente ai valori diversi dal profitto, dall'altra hanno messo in luce la resilienza e le potenzialità di alcuni modelli alternativi di produzione, distribuzione, consumo e risparmio basati, anziché sul profitto o sul solo profitto, su modalità di produzione e distribuzione ambientalmente e socialmente sostenibili, che hanno dato visibilità ai produttori, hanno messo la solidarietà al centro dei processi economici, hanno restituito centralità alla persona e alla partecipazione sociale in stretta relazione con il territorio.

Il legislatore (nazionale e regionale) ha dato riconoscimento ad alcuni profili di questo modello di economia, ad esempio da un lato dando riconoscimento giuridico a modelli di economia solidale praticati da soggetti che fanno economia subordinando quasi totalmente il loro agire economico alla dimensione etico-valoriale come i Gruppi di Acquisto Solidale (che hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la Legge finanziaria 244/2007 o come è avvenuto con la legge della Regione Lombardia sul commercio equo e solidale (L.r. 30 aprile 2015, n. 9 "Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale"), nella quale l'attività commerciale, a vocazione internazionale, è volta a garantire al produttore e ai suoi dipendenti il pagamento di un prezzo giusto, oltre che a tutelare il territorio di produzione e valorizzare l'attività lavorativa delle persone coinvolte nella produzione, caratterizzata dalla vendita direttamente al cliente finale dei prodotti, eliminando passaggi intermedi, che si rivelano sovente a detrimento del produttore e dei lavoratori.

O ancora – su altro versante – riconoscendo e incentivando modelli imprenditoriali non orientati al profitto, come è avvenuto con la nuova disciplina dell'Impresa sociale – oggi ricompresa nel novero degli enti del terzo settore- dettata dal combinato disposto dei d.lgs 112 e 117 del 2017: un' impresa che opera in settori ritenuti di interesse generale (elencati dal legislatore) e che è tenuta a prevedere forme di partecipazione dei lavoratori e meccanismi di ascolto e coinvolgimento degli interlocutori esterni.

Citiamo infine la Legge Regionale n. 36 del 2015 che, partendo dal riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione non a fini di lucro, promuove il suo peculiare contributo all'interno del sistema imprenditoriale lombardo.

Tutti questi esempi che abbiamo citato lambiscono o si intersecano con i contenuti della presente proposta di legge, ma non rispondono all'esigenza di normare l'economia sociale e solidale mediante un provvedimento legislativo *ad hoc*.

In una società e in un'economia subordinate alla mera logica del profitto crescono conflitto, sfruttamento, precarietà ed esclusione, e in un contesto di crisi economica perdurante, per innescare processi virtuosi che possano produrre risultati positivi da un punto di vista economico, sociale e ambientale è necessario far convergere in un progetto comune le energie e le risorse di tutte le componenti coinvolte: quelle dell'economia sociale, dell'economia solidale, ma anche e soprattutto delle amministrazioni pubbliche, in modo che queste risorse possano essere adeguatamente valorizzate anche mediante l'integrazione delle stesse nelle politiche pubbliche regionali.

A tal fine si sono mobilitate varie componenti dell'ESS: associazioni del settore (fra cui la rete di Cittadinanza Sostenibile e in particolare il Biodistretto dell'agricoltura sociale di Bergamo), RES Lombardia, attori del terzo settore e del mondo cooperativo per elaborare la presente proposta di legge

di iniziativa popolare che ha la finalità di tutelare e incrementare la sostenibilità sociale ed ecologica dei sistemi economico-produttivi, generare democrazia economica, creare regole e limiti al ruolo del mercato, promuovere i beni comuni, partendo dalle pratiche concrete e dalle esperienze che già esistono offrendo un riconoscimento giuridico dell'intero movimento dell'Economia Sociale e Solidale (E.S.S.), mettere a disposizione della stessa luoghi di confronto e progettazione che facciano dialogare le varie componenti (tra loro e con i governi locali) – e dando allo stesso ulteriori opportunità di crescita, anche attraverso l'approfondimento scientifico delle tematiche coinvolte.

I comitati locali per la raccolta delle firme, a partire dai Gas, Des, reti locali ed altri soggetti interessati saranno anche gli organi preparatori dei successivi Distretti Territoriali dell'ESS.

Questa proposta di legge si propone di colmare un vuoto istituzionale, attraverso il riconoscimento da parte della Consiglio e della Giunta Regionale di un settore trasversale dell'economia definito come Economia Sociale e Solidale (E.S.S.), ritenuto necessario allo sviluppo del territorio e di conseguenza l'assunzione dell'impegno a promuovere interventi per valorizzare questa forma di economia che ha fatto della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale e della democrazia economica la sua bandiera, basandosi su valori quali l'equità, la centralità della persona e la partecipazione sociale in stretta relazione con il territorio.

La definizione di questo tipo di economia verrà implementata anche in corso di attuazione, attraverso la contaminazione di esperienze e di dimensioni (da quelle prettamente etiche a quelle di fattibilità economica) anche con il supporto di un organismo indipendente, composto da esperti, che aiuterà gli organismi istituzionali (il Forum dell'Economia Sociale e Solidale) a delineare con sempre maggior precisione confini buone prassi e strumenti di questo tipo di economia, integrando e allargando a un numero più ampio di soggetti i principi ad oggi già delineati in documenti quali la "Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale, i cui principi divengono punto di riferimento per tutti i soggetti che intendono aderire ai Distretti territoriali, o la "Carta dei principi dell'economia sociale" di Social Economy Europe, individuando criteri condivisi e in grado di adattarsi ad un mondo economico che cambia e muta costantemente, integrando le singole componenti all'interno di una visione globale e lungimirante.

Con l'adozione di questa proposta di legge la Regione Lombardia riconosce e sostiene l'E.S.S. come elemento necessario al proprio sviluppo e si impegna a promuovere conseguentemente interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia responsabile e ambientalmente sostenibile, improntata a criteri ispirati in modo particolare alla salvaguardia dell'ambiente, all'equità sociale, alla solidarietà, alla centralità della persona, alla coesione e alla partecipazione sociale, al rapporto con il territorio e alla democrazia dei processi produttivi, mediante l'attivazione di un Forum regionale nel quale far confrontare e interagire le esperienze che emergono dal basso e che vengono coordinate e rappresentate dai distretti territoriali, e dove far dialogare questi soggetti con il Forum per il Terzo settore, con il Foro generale per l'innovazione e la ricerca e con gli assessori regionali competenti per includere questa importante realtà sociale ed economica nella politica regionale e locale.

Affinchè l'Economia Sociale e Solidale possa consolidarsi come agente di cambiamento, possa tutelare e incrementare la sostenibilità sociale ed ecologica dei sistemi economico-produttivi, generare democrazia economica, promuovere i beni comuni, affinché possa sviluppare l'innovazione dei modelli relazionali, dare sostegno all'economia locale e stimolare rapporti attivi con il territorio, buona occupazione, eco-compatibilità, consumo critico, consapevole e responsabile, occorrono specifici strumenti come quelli riconosciuti da questa proposta di legge: il Forum regionale dell'economia sociale e solidale, i Distretti Territoriali dell'E.S.S., il Comitato Scientifico per l'E.S.S. e il dialogo con il Consiglio Regionale tramite la relazione presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio sull'attuazione della legge.

Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell'economia sociale e solidale

Art. 1

Oggetto e finalità

In armonia con i principi e le finalità dello Statuto d'autonomia, Regione Lombardia riconosce e promuove l'Economia Sociale e Solidale (ESS), quale sistema di sviluppo informato all'equità e coesione sociale, alla solidarietà e valorizzazione della persona, al rapporto con il territorio e alla democrazia dei processi produttivi, alla diffusione di pratiche di consumo consapevole e responsabile, alla tutela ambientale, alla gestione efficace dei beni comuni.

Art. 2

Interventi regionali

1. Ai fini dell'art. 1, la Regione promuove e sostiene, in particolare:
 - a. interventi volti all'incremento e allo sviluppo del modello di ESS principalmente negli ambiti commerciali, produttivi e di consumo consapevole, culturale e formativo, di promozione sociale e ambientale;
 - b. l'utilizzo di beni e servizi riconducibili al modello di ESS, anche con il coinvolgimento e in coordinamento con gli enti locali;
 - c. iniziative per la presentazione delle attività del sistema di ESS specialmente nelle scuole, nelle Università e negli altri luoghi di formazione;
 - d. lo sviluppo di reti, filiere, distretti e altre forme di coordinamento tra i soggetti che operano nel sistema dell'ESS;
 - e. la creazione di strumenti che possano favorire la diffusione dei beni e dei servizi dell'ESS (in particolare piattaforme);
 - f. la divulgazione delle attività inerenti al sistema dell'ESS attraverso l'attivazione di un portale denominato "Portale web dell'Economia Sociale e Solidale", e attraverso l'istituzione di una Giornata annuale dedicata all'Economia Sociale e Solidale.
2. La Regione riconosce le aggregazioni di soggetti operanti nell'ambito dell'ESS che intendono costituire un distretto territoriale di cui all'art. 6 e valorizza e sostiene i soggetti e le reti che operano nel campo dell'ESS.

Art. 3

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per "Economia sociale e solidale" l'attività economica, sociale e culturale, fondata sui principi di equità e coesione sociale, di solidarietà e cooperazione, di sostenibilità ambientale ed energetica e finalizzata in particolare alla valorizzazione delle relazioni tra produttori e consumatori, al rispetto della persona, all'equa ripartizione delle risorse ed alla tutela del bene paesaggistico e ambientale. Le attività di ESS si ispirano a modelli partecipativi e di democrazia dei processi produttivi, e prediligono strumenti di finanza mutualistica e solidale.

Art. 4

Forum regionale dell'Economia Sociale e Solidale

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Forum regionale dell'Economia Sociale e Solidale, di seguito denominato "Forum ESS".

2. Il Forum ESS rappresenta i soggetti operanti nell'ESS presso le istituzioni supportandone le richieste; svolge funzioni consultive ai fini della programmazione regionale relativa agli ambiti di attività dell'ESS, nonché funzioni promozionali e informative relative all'ESS.

3. Il Forum ESS svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) elabora pareri e proposte, indirizzati alla Regione per l'adozione di misure di sostegno al sistema di ESS, con specifico riguardo a:
 - 1) innovazione economica, sviluppo sociale e valorizzazione del territorio locale;
 - 2) selezione dei fornitori e gestione degli affidamenti pubblici;
 - 3) istruzione e formazione;
- b) fornisce dati e informazioni utili allo sviluppo di criteri e strategie di intervento;
- c) svolge attività di sensibilizzazione e di divulgazione, anche attraverso attività culturali e formative;
- d) istituisce, organizza e gestisce la Giornata annuale dedicata all'ESS;
- e) indica gli esperti tra i quali nominare i membri del Comitato scientifico;
- f) interloquisce con il Forum regionale del Terzo settore
- g) interloquisce con il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione;

4. Il Forum ESS, costituito con provvedimento della Giunta regionale, può riunirsi su richiesta di almeno un terzo dei soggetti aventi titolo a partecipare al Forum o previa convocazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (o suo delegato) che lo presiede e lo convoca almeno 2 volte all'anno ed è composto da:

- a) i rappresentanti delegati da ciascun Distretto territoriale di ESS presenti sul territorio regionale, secondo modalità da definire con apposito regolamento;
- b) i dirigenti degli uffici regionali competenti nei settori indicati all'Allegato 1, rispetto al tema affrontato di volta in volta dal Forum, che costituisce parte integrante della presente legge;
- c) il coordinatore del Comitato scientifico dell'ESS.

Sono invitati a partecipare al Forum:

- a) gli assessori regionali competenti nei settori coinvolti dai temi trattati nella seduta del Forum;
- b) i rappresentanti del Forum del Terzo Settore
- c) i rappresentanti di Unioncamere Lombardia
- d) ulteriori soggetti individuati e proposti dal Forum regionale, dal Comitato Scientifico o dai Distretti territoriali.

Nel Forum hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei Distretti territoriali.

5. I componenti del Forum ESS durano in carica tre anni, la carica è rinnovabile una sola volta.

6. La Regione Lombardia mette a disposizione spazi di incontro e una segreteria tecnica, composta da figure professionali interne o esterne, con l'obiettivo di supportare in modo adeguato le attività del Forum.

Ai rappresentanti dei Distretti territoriali possono disporsi compensi e rimborsi spese.

Art. 5

Comitato scientifico dell'Economia Sociale e Solidale

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico dell'ESS, organismo indipendente di supporto al funzionamento del Forum ESS, composto da cinque membri, nominati dall'Assessore alle

attività produttive entro una rosa di esperti altamente qualificati nei settori indicati dall'Allegato 1, proposti dal forum dell'ESS.

2. Il Comitato scientifico svolge funzione di consulenza al Forum ESS, può svolgere ricerche e indagini di settore su richiesta del Forum regionale;

3. Per gli incarichi espletati dai membri del Comitato Scientifico possono disporsi compensi e rimborsi spese.

Art. 6

Distretti territoriali dell'ESS

1. I Distretti territoriali dell'ESS sono aggregazioni di soggetti operanti nell'ambito dell'ESS, che presentano domanda di riconoscimento a Regione Lombardia, costituiti al fine di:

- a) favorire l'incontro tra la domanda da parte di cittadini, anche organizzati in gruppi di acquisto, e degli enti locali e l'offerta locale di beni e servizi dell'ESS;
- b) promuovere servizi per l'ESS, quali ad esempio servizi d'informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio;
- c) realizzare iniziative di diffusione e sensibilizzazione sui temi dell'ESS anche attraverso mostre, esposizioni, convegni, incontri;
- d) promuovere attività di formazione anche in collaborazione con le Università;
- e) promuovere la relazione e la conoscenza delle realtà territoriali di ESS nelle scuole superiori, soprattutto quelle ad indirizzo professionale e nei CPF, per favorire l'emergere di un mercato del lavoro che indirizzi gli /le studenti/esse verso occupazioni o iniziative di autoimprenditorialità nell'ambito dell'ESS.

2. I Distretti nominano un coordinatore scelto tra i propri componenti e designano i propri rappresentanti al Forum regionale dell'ESS, di cui all'articolo 4, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.

3. I Distretti territoriali dell'ESS possono essere costituiti, oltre che da privati cittadini, anche dalle seguenti categorie di soggetti:

- I distretti dell'economia solidale (DES) già attivi
- I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);
- Le Comunità di Supporto all'Agricoltura (CSA);
- Le "Banche del Tempo";
- Le organizzazioni operanti nel campo della finanza etica, mutualistica e solidale e del commercio equo;
- I soggetti che operano nei settori di cui all'Allegato 1 e i rappresentanti dei relativi sindacati e associazioni di categoria e degli entilocali;
- i rappresentanti degli enti locali e delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Le imprese sociali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 112/2017 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991;
- Le imprese che operano nei settori di cui all'allegato 1 e che abbiano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all'attività dell'ESS, secondo i criteri e i casi definiti dal comitato scientifico, sentiti i distretti territoriali.

Ulteriori soggetti non previsti da questo articolo individuati e proposti dai Distretti territoriali.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è inserito un apposito capitolo nel bilancio di Regione Lombardia.

Alle spese per l'attuazione degli obiettivi previsti, previste in euro ... per l'anno 2019, in sede di prima di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di ...

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e sostegno allo sviluppo dell'ESS. A tal fine la Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente i seguenti aspetti:

- dimensioni e sviluppo dell'economia sociale e solidale nel territorio regionale;
- criticità riscontrate e soluzioni promosse;
- effetti sul sistema economico-produttivo della regione, sulla efficacia imprenditoriale nella risposta alla domanda di beni e servizi di cittadini - a livello individuale o di gruppo - e di enti locali, sull'impatto ambientale e sociale;
- miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiati dalla Regione;
- stato di attuazione degli interventi regionali di sostegno all'ESS.

2. La Giunta regionale ed il Forum regionale per l'ESS rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte sulle attività di sostegno all'ESS.

3. Le relazioni e gli atti consiliari di valutazione sono pubblicati sul sito web del consiglio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia.

ALLEGATO 1

Settori richiamati dalla Legge regionale “norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell’Economia sociale e solidale”

1. Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici
2. Commercio equo e solidale
3. Welfare di comunità
4. Filiera corta
5. Garanzia della qualità alimentare
6. Edilizia sostenibile e bioedilizia
7. Risparmio energetico ed energia rinnovabile
8. Finanza etica
9. Mobilità sostenibile
10. Riutilizzo e riciclo di materiali e beni
11. Sistemi di scambio locale
12. Software libero
13. Turismo responsabile e sostenibile
14. Consumo critico e gruppi di acquisto solidale
15. Formazione, ricerca, attività culturali, comunicazione sociale, editoria aventi ad oggetto le finalità di cui all’art.1 della legge regionale
16. Commercio e Artigianato aventi ad oggetto le finalità di cui all’art.1 della legge regionale